



ORDINANZA N. 6 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la nota della Polizia di Stato – IV Reparto Mobile Napoli del 14.01.2020, assunta al protocollo AdSP n.959 in pari data, con la quale ha richiesto l'assegnazione temporanea di un'area demaniale marittima nel porto di Napoli da adibire a parcheggio per le autovetture dei propri dipendenti per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2020, in occasione di una cerimonia che si svolgerà presso il suddetto IV Reparto Mobile;

VISTO l'art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che per l'esigenza richiesta questa AdSP ha valutato idonea l'area demaniale marittima sul molo 21 del porto di Napoli;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

A decorrere dal 29.01.2020 e fino al 31.01.2020, l'area demaniale marittima sita al molo 21 del porto di Napoli (a una distanza di 10 mt. dal ciglio di banchina), come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente, è riservata esclusivamente alla sosta dei veicoli appartenenti al personale della Polizia di Stato – IV Reparto Mobile Napoli.

E' fatto divieto di sosta ai veicoli non rientranti nella suddetta categoria.

Le auto non dovranno intralciare il regolare flusso di operatività della banchina.



N.6

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art.1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal 29 gennaio 2020 e si intenderà tacitamente abrogata il giorno 31 gennaio 2020.

Napoli, li 21.01.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO



ISRL

Google